

DELIBERAZIONE 2 APRILE 2024

121/2024/R/EEL

**APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL PROGETTO PILOTA PER
L'APPROVVIGIONAMENTO DI SERVIZI ANCILLARI LOCALI PROPOSTO DALLA SOCIETÀ
ARETI S.P.A.**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1289^a riunione del 2 aprile 2024

VISTI:

- la direttiva (UE) 2012/27 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 agosto 2012;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: direttiva 2019/944);
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione del 2 agosto 2017;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 393/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 393/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 11 febbraio 2020, 36/2020/R/eel;
- la deliberazione 3 agosto 2021, 352/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 352/2021/R/eel);
- il Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico, allegato alla deliberazione 345/2023/R/eel (di seguito: TIDE);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 372/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 372/2023/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2023, 420/2023/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 24 ottobre 2023, 484/2023/R/eel;
- il Testo Integrato delle disposizioni per le Prestazioni Patrimoniali Imposte e i regimi tariffari speciali – settore elettrico, allegato alla deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 618/2023/R/com (di seguito: TIPPI);
- la lettera della società Areti S.p.A. (di seguito anche: Areti) del 14 marzo 2024, prot. Autorità 19334 del 14 marzo 2024 (di seguito: lettera 14 marzo 2024).

CONSIDERATO CHE:

- la direttiva 2019/944, all'articolo 31, attribuisce ai gestori dei sistemi di distribuzione (di seguito: DSO) la responsabilità di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare una domanda ragionevole di energia elettrica, nonché di gestire, mantenere e sviluppare, a condizioni economiche accettabili, un sistema di distribuzione di energia elettrica sicuro, affidabile ed efficiente, nel rispetto dell'ambiente e dell'efficienza energetica;
- la medesima direttiva prescrive che, qualora un DSO sia responsabile dell'acquisizione di prodotti e servizi necessari per il funzionamento efficiente, affidabile e sicuro del sistema di distribuzione, le norme adottate dal gestore del sistema di distribuzione a tal fine siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e siano sviluppate in coordinamento con i gestori dei sistemi di trasmissione e gli altri partecipanti al mercato interessati;
- in tale ottica il DSO acquisisce il duplice ruolo di acquirente dei servizi e di facilitatore neutrale nel caso in cui i servizi di flessibilità forniti da risorse connesse alla rete di distribuzione siano richiesti dal TSO;
- la direttiva, infine, all'articolo 32, prevede anche che sia valutato il *trade-off* tra sviluppo della rete e l'approvvigionamento dei servizi ancillari di flessibilità.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- con la deliberazione 393/2015/R/eel, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato alla riforma organica della regolazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica e alla redazione del Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico;
- nell'ambito del procedimento di cui al precedente punto, con la deliberazione 352/2021/R/eel, l'Autorità ha avviato una sperimentazione delle soluzioni regolatorie più appropriate per l'approvvigionamento e la relativa remunerazione dei cosiddetti "servizi ancillari locali" ossia quei servizi necessari o utili a gestire in modo efficiente e sicuro la rete di distribuzione, anche in ottica prospettica, tenendo conto degli obiettivi europei in materia di decarbonizzazione;
- la sperimentazione di cui al precedente punto viene effettuata per il tramite di progetti pilota per l'approvvigionamento di servizi ancillari locali predisposti dai DSO, prevedendo il coinvolgimento di operatori individuati sulla base di clausole non discriminatorie che consentano la più ampia partecipazione possibile, nel rispetto del principio della neutralità tecnologica;
- la deliberazione 352/2021/R/eel prescrive ai DSO di condurre le attività in cooperazione con gli altri DSO che necessitano dei medesimi servizi ancillari locali nonché con Terna, ove occorra, al fine di assicurare una gestione ordinata ed efficiente del sistema elettrico; a tale fine i DSO devono valutare le esperienze e le soluzioni già studiate o sperimentate in ambito nazionale e internazionale per esigenze affini, nonché perseguire l'utilizzo di possibili finanziamenti europei in materia;

- relativamente alla *copertura dei costi* la deliberazione 352/2021/R/eel stabilisce che:
 - i costi per l'adeguamento delle infrastrutture e dei canali comunicativi siano coperti, ove possibile, da finanziamenti europei appositamente istituiti dedicati a progetti innovativi;
 - qualora non sia possibile accedere a tali finanziamenti, i costi di cui sopra trovino copertura tramite i vigenti strumenti tariffari;
 - i costi sostenuti dai DSO per l'approvvigionamento di servizi ancillari locali trovino copertura a valere su un Conto da individuare all'atto dell'approvazione dei regolamenti dei progetti pilota;
- per l'approvazione del progetto pilota, i soggetti proponenti sono tenuti a consultare gli operatori e a inviare all'Autorità idonea documentazione che include la versione definitiva del *regolamento* della sperimentazione, una *relazione tecnica* che illustri il progetto motivando tutte le scelte effettuate, l'indicazione delle *tempistiche* di esecuzione ipotizzate e le *osservazioni pervenute* da parte degli operatori durante la consultazione.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- la società Areti ha sottoposto all'Autorità un progetto pilota per l'approvvigionamento dei servizi ancillari locali, denominato RomeFlex, che prevede la selezione delle risorse per il tramite della piattaforma Mercato Locale per la Flessibilità (di seguito: MLF) predisposta dalla società Gestore Mercati Energetici S.p.A. (di seguito: GME);
- tale progetto si articola nei seguenti aspetti essenziali:
 - durata triennale fino al 31 dicembre 2026;
 - abilitazione consentita alle risorse di qualsiasi tecnologia con potenza attiva minima a salire e a scendere pari a 0,3 kW con capacità minima al punto di connessione non inferiore a 3 kW;
 - approvvigionamento di servizi ancillari locali finalizzati alla regolazione della potenza attiva per la risoluzione delle congestioni sulle reti di distribuzione;
 - area di sperimentazione coincidente con la città di Roma con fabbisogno di flessibilità complessivo pari a 20 MW per l'anno 2024;
 - articolazione per l'anno 2024 in tre fasi:
 - prima fase, con utilizzo di soli prodotti a termine per il periodo gennaio – aprile 2024 con un fabbisogno di flessibilità al più pari a 20 MW da utilizzare per un numero limitato di ore pomeridiane; attivazione del servizio direttamente a cura del DSO in funzione della disponibilità nominata dai BSP;
 - seconda fase, con utilizzo di prodotti a termine e a pronti per il periodo maggio – settembre per un fabbisogno di flessibilità di 20 MW da utilizzare per un numero di ore pomeridiane e serali complessivamente superiore a quello della prima fase; attivazione del servizio tramite selezione di offerte sul mercato locale a pronti (di seguito: MLP); a tal proposito le risorse contrattualizzate a termine hanno obbligo di offrire sul mercato a pronti la quantità contrattualizzata ad un prezzo definito nella stessa procedura a

- termine; il mercato a pronti, comunque, è aperto anche a ulteriori risorse di flessibilità non assegnatarie di prodotti a termine;
- terza fase, con utilizzo di prodotti a termine e a pronti per il periodo ottobre – dicembre con un fabbisogno di flessibilità potenzialmente inferiore a 20 MW da utilizzare per un numero di ore da definire in funzione delle effettive criticità da gestire e dell’esperienza acquisita nelle aste precedenti; attivazione e remunerazione del servizio come per la seconda fase;
 - remunerazione del servizio con una componente fissa in €/MW/anno, valida solo per i prodotti a termine e definita in esito all’asta al ribasso per l’assegnazione di tali prodotti, e una componente per l’effettiva erogazione del servizio in €/MWh, definita in sede di contrattualizzazione a termine per la prima fase o corrispondente al prezzo dell’offerta accettata sul mercato a pronti nelle fasi successive;
 - prezzo posto a base d’asta per la selezione a termine delle risorse pari a 30.000 €/MW/anno;
 - *cap* di prezzo per la remunerazione dell’attivazione dei servizi a salire pari a 500 €/MWh e *floor* di prezzo per la remunerazione dell’attivazione dei servizi a scendere pari a 0 €/MWh; tali prezzi sono validi sia per le offerte obbligatorie presentate sul mercato a pronti con riferimento alle risorse già contrattualizzate a termine sia con riferimento alle offerte liberamente presentate dalle altre risorse di flessibilità non precedentemente contrattualizzate a termine;
 - possibilità per le risorse di flessibilità di fornire il servizio sia singolarmente che in forma aggregata in uno specifico “aggregato dinamico” di volta in volta costituito in funzione dello specifico perimetro di interesse per il servizio richiesto dal DSO;
 - utilizzo di un dispositivo specifico per l’interfaccia fra risorsa di flessibilità e sistemi del DSO (c.d. *Power Grid User Interface*, di seguito: PGUI) con facoltà per i BSP di utilizzare interfacce diverse previo esito positivo di un test di scambio dati con i sistemi del DSO. Benché il PGUI debba, in generale, essere approvvigionato e installato dal BSP, Areti, durante la sperimentazione, lo ha reso disponibile in comodato d’uso gratuito al fine di rendere più agevole la partecipazione;
 - valutazione dell’effettiva erogazione del servizio sulla base della differenza tra i dati di misura dell’energia elettrica immessa o prelevata e la “baseline”, determinata dal DSO sulla base dei prelievi o delle immissioni del medesimo quarto d’ora nei 5 giorni precedenti (in assenza di movimentazioni); nel caso in cui il servizio sia fornito tramite un aggregato (dinamico) di risorse, la valutazione avviene su base aggregata;
- nella relazione tecnica inviata a luglio 2023 per la prima approvazione del progetto RomeFlex, Areti ha stimato un costo massimo complessivo per l’anno 2024 pari a 4.950.000 €, determinato sommando un onere per la disponibilità di 150.000 € (pari alla base d’asta di 30.000 €/MW/anno moltiplicata per il fabbisogno massimo pari a 20 MW e parametrata alle 2190 ore di disponibilità richiesta durante l’anno) e un onere per l’utilizzo di 4.800.000 € (pari al *cap* per i servizi a salire di 500 €/MWh

moltiplicato per la potenza media attesa a salire pari a 8 MW e il numero ore atteso di funzionamento pari a 1200);

- con la deliberazione 372/2023/R/eel l’Autorità ha approvato, per il solo anno 2024, il progetto pilota presentato dalla società Areti (comprensivo della relativa relazione tecnica), unitamente al Regolamento del MLF predisposto da GME, prevedendo che i costi sostenuti da Areti per la remunerazione delle risorse di flessibilità, limitatamente alla fase di sperimentazione, siano posti a carico del Fondo per eventi eccezionali, resilienza e altri progetti speciali istituito dall’articolo 10, comma 10.1, lettera l), del TIPPI;
- con la lettera 14 marzo 2024, in previsione dell’avvio della seconda fase del progetto RomeFlex che prevede la sperimentazione dei prodotti a pronti, la società Areti ha trasmesso all’Autorità, per approvazione, l’aggiornamento del regolamento relativo al progetto RomeFlex recante le seguenti modifiche:
 - inserimento della definizione del margine di flessibilità della risorsa distribuita, identificato come il contributo massimo che tale risorsa può erogare;
 - eliminazione di ogni riferimento alla prima fase del progetto, caratterizzata dalla presenza di soli prodotti a termine con attivazione diretta a cura del DSO;
 - semplificazione del processo di qualifica come BSP per tenere conto che la selezione delle risorse da attivare sarà sempre mediata dal GME senza un rapporto economico diretto fra DSO e BSP;
 - obbligo di restituzione del dispositivo *Power Grid User Interface*, qualora reso disponibile da Areti in comodato d’uso gratuito, in caso di disabilitazione della risorsa di flessibilità;
 - riformulazione, in coerenza con il regolamento del MLF predisposto da GME, delle disposizioni:
 - sulla trasmissione dell’elenco delle risorse distribuite ammesse a presentare offerte per ciascuna sessione e ciascun prodotto a pronti;
 - sulla pubblicazione delle informazioni preliminari sul mercato a pronti;
 - sulle modalità e sugli obblighi di offerta da parte dei BSP sul mercato a pronti;
 - sulle modalità di selezione delle offerte sul mercato a pronti e sulle procedure per la validazione tecnica a cura del DSO;
 - sulle modalità di attivazione del servizio da parte delle risorse rientranti negli “aggregati dinamici”;
 - sulle modalità di aggiustamento della baseline per tenere conto dei setpoint eventualmente comunicati dai BSP;
- in parallelo all’aggiornamento, da parte di Areti, del regolamento relativo al progetto RomeFlex, anche GME ha aggiornato il proprio regolamento del MLF in previsione dell’avvio della seconda fase del progetto che prevede la sperimentazione dei prodotti a pronti;
- l’aggiornamento, da parte di Areti, del regolamento del progetto RomeFlex non è stato sottoposto a consultazione prima dell’invio all’Autorità per approvazione, in quanto limitato a chiarimenti e allineamenti al nuovo regolamento del MLF predisposto da GME;

- ai sensi del Regolamento del MLF, GME fattura ai DSO e ai BSP i corrispettivi per le transazioni effettuate sul MLF, a copertura dei servizi resi da GME (raccolta offerte, risoluzione del mercato e controparte centrale per i pagamenti) con riferimento a tale mercato.

RITENUTO CHE:

- le modifiche apportate da Areti al regolamento del progetto RomeFlex siano coerenti con le disposizioni di cui alla deliberazione 352/2021/R/eel e necessarie per consentire l'avvio della seconda fase del progetto che prevede l'utilizzo dei prodotti a pronti per l'attivazione delle risorse selezionate per i servizi ancillari locali;
- sia pertanto opportuno approvare l'aggiornamento del regolamento del progetto RomeFlex come trasmesso all'Autorità con la lettera 14 marzo 2024; tale versione aggiornata del regolamento troverà applicazione fino alla fine del 2024;
- Areti, qualora lo ritenga opportuno per favorire la partecipazione delle risorse di flessibilità, possa liberamente modificare il prezzo posto a base d'asta per la selezione a termine delle risorse e il *cap* di prezzo per la remunerazione dell'attivazione dei servizi a salire, nonché eventualmente incrementare il fabbisogno richiesto (oltre i 20 MW inizialmente stimati) e le ore di effettiva disponibilità richieste alle risorse di flessibilità, senza sottoporre la proposta per approvazione all'Autorità, purché il costo atteso massimo (determinato come somma tra i) il prodotto tra il prezzo posto a base d'asta per la selezione a termine delle risorse e la disponibilità richiesta e ii) il prodotto tra il *cap* di prezzo per la remunerazione dell'attivazione dei servizi a salire e le ore massime attese di attivazione) non superi il costo complessivo di 4.950.000 € di cui alla relazione tecnica inviata a luglio 2023 e già oggetto di approvazione da parte dell'Autorità con la deliberazione 372/2023/R/eel;
- qualora decida di avvalersi della facoltà di modifica di cui al precedente punto, Areti debba:
 - aggiornare l'allegato 5 al regolamento del progetto pilota, nella parte afferente al prezzo posto a base d'asta per la selezione a termine delle risorse e al *cap* per la remunerazione dell'attivazione dei servizi a salire, pubblicando l'aggiornamento sul proprio sito internet;
 - darne contestuale evidenza all'Autorità, con le relative motivazioni e il nuovo costo massimo risultante;
- eventuali modifiche che comportino un costo atteso massimo per l'anno 2024 superiore a 4.950.000 € debbano essere invece sottoposte alla previa approvazione dell'Autorità;
- l'estensione del progetto RomeFlex agli anni 2025 e 2026 e i relativi costi massimi per la remunerazione dei servizi erogati dai BSP debbano essere oggetto di successiva approvazione da parte dell'Autorità, anche tenendo conto dei risultati che verranno ottenuti durante i primi mesi di esecuzione del progetto;
- i corrispettivi corrisposti da Areti a GME per le transazioni effettuate sul MLF siano inseriti tra i costi per la remunerazione delle risorse di flessibilità posti a carico, ai

sensi della deliberazione 372/2023/R/eel, del Fondo per eventi eccezionali, resilienza e altri progetti speciali di cui all'articolo 10, comma 10.1, lettera l), del TIPPI

DELIBERA

1. di approvare l'aggiornamento del regolamento del progetto pilota RomeFlex come trasmesso da Areti S.p.A. con la lettera 14 marzo 2024;
2. di prevedere che Areti S.p.A. pubblichi sul proprio sito internet il regolamento e i relativi allegati come risultanti dalle modifiche oggetto di approvazione ai sensi del presente provvedimento;
3. di prevedere che Areti S.p.A. possa modificare il prezzo posto a base d'asta per la selezione a termine delle risorse e il *cap* di prezzo per la remunerazione dell'attivazione dei servizi a salire, nonché eventualmente incrementare il fabbisogno richiesto e le ore di effettiva disponibilità richieste alle risorse di flessibilità, nei limiti e con le modalità indicati in premessa;
4. di prevedere che i corrispettivi corrisposti da Areti a GME relativi alle transazioni effettuate sul Mercato Locale per la Flessibilità siano inseriti tra i costi per la remunerazione delle risorse di flessibilità;
5. di trasmettere il presente provvedimento a Areti S.p.A.;
6. di pubblicare il presente sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

2 aprile 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini